# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015

Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane"

Servizio "Gestione Risorse Umane e Società Partecipate"

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale

Il Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse umane", nominato con Determinazione Commissariale n. 12 del 4/12/2018, con cui, a decorrere dal 01 dicembre 2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, formula la proposta di deliberazione, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio ed a tal fine dichiara:

- ai sensi dell'art. 8 della L. r. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria, redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Maria Marino, Responsabile del Servizio che sottoscrive la presente proposta;
- ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 7/2019: di prendere atto che, il Responsabile del Servizio, mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe;

Oggetto: Razionalizzazione anno 2021 delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

**PREMESSO CHE** la Provincia Regionale di Trapani - oggi Libero Consorzio Comunale, giusta L.R. 24 marzo 2014, n. 8 - nell'ambito delle funzioni conferite dalle leggi regionali del 6 marzo 1986, n. 9 e del 12 agosto 1989, n. 17 (servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente), ha aderito, nel tempo, ad associazioni, consorzi e società di capitali ritenute necessarie per il miglioramento e lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale amministrato;

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**DATO ATTO CHE** con Deliberazione n. 21 del 30/12/2020 si è provveduto ad approvare la razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 31/12/2019, accertandole come da "Relazione Tecnica" allegato sub A) alla stessa, verificando di non dover procedere all'alienazione, all'aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni in essa specificate;

## **TENUTO CONTO CHE:**

- con nota prot. n. 256 del 07/01/2021 si è provveduto, al fine dell'adempimento previsto dal comma 3, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, a trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti la predetta Deliberazione n. 21 del 30/12/2020;
- con nota prot. n. 259 del 07/01/2021 si è provveduto a trasmettere la predetta deliberazione a tutte le partecipate;

**CONSIDERATO CHE** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**CONSIDERATO CHE:** ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

## **ATTESO CHE:**

l'amministrazione pubblica, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, "Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**CONSIDERATO** altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente pubblico non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTA la Deliberazione n. 12/SEZAUT/2018/INPR, adunanza del 21 giugno 2018, della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la quale la Corte medesima ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO CHE** il provvedimento di ricognizione da parte degli Enti territoriali costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;

**PRESO ATTO** del contenuto della mail del 4 luglio 2017, ricevuta dal Supporto Tematico Patrimonio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, in ordine ad un quesito posto dal Servizio Partecipate, ha individuato quale oggetto di rilevazione straordinaria tutte le società di capitali e di persone, con esclusione dei Consorzi.

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

#### RILEVATO CHE

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. (modificato rispetto all'originaria scadenza del 23 marzo 2017), entro il 30 settembre 2017 questo Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, al fine di individuare quelle che dovevano essere alienate;

**VISTO** quanto sancito dal comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che prevede:

<< Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017>>.

#### **DATO ATTO CHE:**

alla data del 31 dicembre 2020 le società direttamente partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani – esclusi i Consorzi – non possedendo partecipazioni indirette, erano le seguenti:

PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO GIA' IN LIQUIDAZIONE

- .BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001), il Tribunale di Sciacca, con Sentenza n. 12/16 del 19/12/2016, ha dichiarato il fallimento della società;
- .TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione (Gestione integrata dei rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale TP1, come individuato con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia, n. 280 del 19/04/2001);

PARTECIPAZIONI OBBLIGATORIE IN FORZA DI NORME DI LEGGE SENZA POSIZIONE DI CONTROLLO IN ATTIVITA'

- .SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI TRAPANI PROVINCIA NORD Società Consortile per Azioni (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);
- .SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni (Gestione integrata dei rifiuti. Società prevista e regolamentata da specifica disposizione normativa (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

## PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE GIA' IN LIQUIDAZIONE

.EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione;

### PARTECIPAZIONI STRATEGICHE EX L.R. 15/2015

1. SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a.;

#### PARTECIPAZIONI NON OBBLIGATORIE IN ATTIVITA'

1. FUNIERICE SERVICE S.r.l.;

#### TENUTO CONTO CHE

**devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**VERIFICATO** che in base a quanto specificato nella Relazione Tecnica, allegata sub A) quale parte integrante del presente provvedimento, **non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sopraindicate partecipazioni, né per la messa in liquidazione delle stesse**, per le seguenti motivazioni:

TERRA DEI FENICI s.p.a. in liquidazione - in quanto l'assemblea straordinaria dei soci, in data 27/1/2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione, tutt'ora in corso, della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010;

BELICE AMBIENTE s.p.a. in liquidazione - in quanto l'assemblea straordinaria dei soci, in data 27/1/2011, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010 – il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 12/16 del 19/12/2016, ha dichiarato il fallimento tutt'ora in corso;

EUROBIC DEL MEDITERRANEO soc. consortile p. a. in liquidazione – disposto lo scioglimento per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale disposta dal

Tribunale di Trapani con provvedimento n. 1118/2006 del 29/3/2007 – con nota prot. n. 36524 del 27/09/2018 è stato richiesto, al Conservatore del Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Trapani, di conoscere i tempi di avvio dell'iter relativo alla cancellazione d'ufficio dal RR. II., sancita dal comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss. mm. e ii., della società medesima che, fino ad oggi, non ha approvato alcun bilancio successivo a quello dell'esercizio 2005;

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA NORD - Società Consortile per Azioni - rientra tra quelle obbligatorie per legge della Regione Siciliana (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TRAPANI PROVINCIA SUD - Società Consortile per Azioni - rientra tra quelle obbligatorie per legge della Regione Siciliana (L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii.);

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA, in sigla G.A.P. s. p. a. – individuata tra quelle da considerarsi strategiche, quindi da mantenere, ai sensi del 4° comma dell'art. 40 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15;

FUNIERICE SERVICE S.r.l. - rientra nella fattispecie prevista dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (produzione di un servizio di interesse generale) ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani, socio al 50% con il Comune di Erice che detiene l'ulteriore 50%, affitta alla società la struttura funiviaria (non utilizzabile per finalità diverse) e le relative pertinenze, rientranti nel suo patrimonio disponibile;

## **RICHIAMATO:**

- .il Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30/12/2020, da cui si evince che le società e i consorzi partecipati, esclusi quelli già in liquidazione, non rientrano nei criteri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 611, art. 1 della legge n. 190/2014;
- .la "Relazione sui risultati conseguiti" e la "Scheda Tecnica", ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, con le prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 61/2016 della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, adottati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30/12/2020, della quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

## **DATO ATTO:**

- che con Decreto del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, n. 145 del 22/12/2021 è stata approvata la proposta di razionalizzazione per l'anno 2021 delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, per la successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio provinciale, per i conseguenti adempimenti;
- -che il presente provvedimento è stato predisposto in conformità alle indicazioni fornite con la nota segretariale prot. n. 11840 del 27/03/2020;
- -del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Presidente con Decreto n. 29 del 31/03/2021, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione," con evidenza anche:
- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza e dell'iniziativa di parte, (ai sensi dell'art.1e 6 del regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- c) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

#### **VISTI:**

- la Deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio n.09 del 05.05.2021 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 / 2023";
- il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2021-2023 approvato con la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 10 del 05.05.2021;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale n. 48 del 05.05.2020 di "Approvazione del P.E.G. finanziario per l'Esercizio 2021";
- il Decreto Commissariale, assunto con i poteri del Presidente, n. 129 del 28-10-2021 di «Approvazione del Piano della Performance e del Piano Dettagliato degli Obiettivi triennio 2021/2023»;
- la nota prot. n. 33907 del 22/11/2021 con la quale è stato avviato l'iter relativo alla formulazione degli Atti preliminari in ordine alla formazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 138 del 09/12/21 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024, in attesa di approvazione con i poteri del Consiglio;

#### **DATO ATTO CHE:**

 ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, relativi all'approvazione del mantenimento delle partecipazioni o alla conferma delle liquidazioni societarie;

## VISTO lo Statuto dell'Ente:

**VISTO** l'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;

**VISTO** il regolamento dei controlli interni, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

**VISTO** il regolamento sui controlli delle società partecipate, approvato il 22/08/13 con deliberazione del Commissario straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale e modificato ed integrato il 27//11/2015 con deliberazione del Commissario straordinario n. 26/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

## PROPONE

Per quanto sin qui esposto, che si intende richiamato:

- di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, accertandole come da "Relazione Tecnica" allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la ricognizione e relativi esiti contenuti nel modello standard allegato alla Deliberazione n. 12/SEZAUT/2018/INPR, adunanza del 21 giugno 2018, della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di non dover procedere all'alienazione, all'aggregazione mediante fusione, alla liquidazione delle partecipazioni in atto possedute, per le motivazioni specificate sia nel corpo della

presente deliberazione, sia nel dettaglio della citata "Relazione Tecnica" allegato A) e del modello standard allegato B);

- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 6) **di inviare** copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana via Notarbartolo n. 8, Palermo con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione con la "Relazione Tecnica" allegato A) e con il modello standard allegato B) sul sito "Amministrazione Trasparente" (Enti controllati Piano operativo di razionalizzazione delle società ecc.), costituendo, detta pubblicazione, obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma della l. r. n. 44/91.

Il Responsabile del Servizio Dott ssa Angela Maria Marino (Titolare di P.O.)

> Il Dirigente Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.